



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2641 di data 25 marzo 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione di interventi edilizi presso il ristoro "La Soldanella" nella skiarea del Buffaure in Comune di San Giovanni di Fassa- Sèn Jan.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------|---|
| - Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Serena MARRANINI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Alessia Ruggeri del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 20 marzo 2019, con la quale la società Ristorante la Soldanella S.n.c. di Florian Adriano & C. con sede in San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, Strada de Ruf de Ruacia n. 11, ha chiesto - ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ad effettuare interventi edilizi presso il ristoro "La Soldanella" nella skiarea del Buffaure in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'arch. Damiano Gross datati dicembre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto consiste nella modifica del livello naturale del terreno circostante l'edificio tramite riporto di terreno reso, necessaria a seguito degli imminenti interventi di sistemazione della limitrofa strada pubblica, già autorizzati, che lascerebbero l'ambito in una sorta di avvallamento di forte impatto paesaggistico nonché pericoloso per i clienti del ristorante.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Ristorante la Soldanella S.n.c. di Florian Adriano & C. con sede in San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Strada de Ruf de Ruacia n. 11, all'esecuzione di interventi edilizi presso il ristoro "La Soldanella" nella skiarea del Buffaure in Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr